SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1959

(*36ª seduta in sede deliberante*)

Presidenza del Presidente BERTONE
e del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » (639) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE (BERTONE) *Pag.* 581, 582, 589, 590, 591, 595 596, 598, 599
PRESIDENTE (TRABUCCHI) . . 600, 601, 602, 603
ANGELILLI 585, 599, 601
BERTOLI 581, 595, 596, 597, 601
BOSCO 601, 602
BRACCESI, *relatore* 584, 589, 595, 597
CARELLI 581, 586, 590, 592, 601, 602
CENINI 583, 591, 595
COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio* 581, 582, 587, 588, 589, 590, 591, 592 593, 594, 595, 596, 597, 599 600, 601, 602, 603
DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* 590
GALLOTTI BALBONI Luisa 601
JANNUZZI 582, 590, 591, 593, 594, 595
MINIO 581, 583, 590, 592, 602
OLIVA 585, 588, 591, 600, 601
PARRI 581, 583, 587, 591, 595 599, 600
PESENTI 582, 585, 589, 598, 600, 601, 602, 603
RONZA 589, 591, 592, 596
TRABUCCHI . . 582, 584, 590, 593, 595, 596, 597, 598, 599
VALMARANA 587

« Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino » (670) (*D'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (BERTONE) . . . . . *Pag.* 578, 580
ANGELILLI 579
BRACCESI, *relatore* 578, 579
CARELLI 579, 580
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 580
MINIO 580
OLIVA 579
TRABUCCHI 580

La seduta è aperta alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Gallotti Balboni Luisa, Micara, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giacometti, Mott, Ponti e Ruggeri, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ronza, Angelilli, Carelli, e Mammucari.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, è presente il senatore Jannuzzi.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo e i Sottosegretari di Stato per il bilancio De Luca, per le finanze Valsecchi, per il tesoro De Giovine e per la agricoltura e le foreste Mannironi.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino » (670)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1959, n. 458, è prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'articolo 3 della stessa legge, è prorogato al 15 settembre 1959.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'articolo 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.

BRACCESI, *relatore*. La « Gazzetta Ufficiale » del 9 luglio 1959 ha pubblicato la legge 1° luglio 1959, n. 458: « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino ». Tale legge sancisce le seguenti norme:

Art. 1. — Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1953, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 2. — Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato, nella misura del 90 per cento, un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che la acquavite sia depositata nei magazzini fiduciari di invecchiamento, dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3. — L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia acquistato entro il 31 luglio

1959, presso i viticultori produttori di vino, singoli o associati, e ad un prezzo non inferiore a lire 390 per ettogrado, franco cantina.

Art. 4 .— Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

Tali agevolazioni sono intese, ovviamente, a favorire lo smaltimento del vino che giace nelle cantine, tenuto presente che è previsto un raccolto oltremodo abbondante per la imminente nuova stagione.

Ora, tenuto conto che la legge citata è apparsa sulla « Gazzetta Ufficiale » il giorno 9 corrente, che per effetto dell'articolo 5, ultimo della legge stessa, essa è entrata in vigore il giorno 10, e che la sua efficacia cesserà il 31 agosto, è facile persuadersi che il periodo di validità è alquanto esiguo, e non permette il conseguimento certo dei fini ai quali il provvedimento tende.

Il disegno di legge in esame mira a eliminare tale inconveniente, prorogando la efficacia della legge 1° luglio 1959, n. 458, a tutto il 15 luglio 1959, ossia sposta il termine originario di 15 giorni; non solo, ma dà altresì facoltà al Ministero dell'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione fino a lire 370, misura che nella legge 1° luglio 1959, n. 458, era stata fissata in lire 390 per ettogrado, franco cantina.

Appaiono evidenti la opportunità e la necessità di rendere operante il provvedimento in discussione, del quale pertanto il relatore propone la approvazione.

ANGELILLI. Nel dare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame colgo l'occasione per richiamare la attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità della presentazione di un provvedimento di legge che imposti organicamente e quindi con certezza di efficacia concrete agevolazioni intese a superare la crisi pendente nel settore dei vini.

OLIVA. Ritengo che sarebbe opportuno inserire nel provvedimento la precisazione che le provvidenze riguardano vini di vecchia produzione, perchè potrebbe darsi che si volesse fare usufruire delle agevolazioni di cui si tratta, i vini di nuova produzione.

BRACCESI, *relatore*. Praticamente è impossibile che possano aversi vini nuovi entro il 15 settembre, termine massimo previsto appunto dal provvedimento in esame.

OLIVA. D'accordo.

CARELLI. Reputo inutile aggiungere altre argomentazioni a sostegno della opportunità di approvare il disegno di legge in esame, dopo le efficaci parole del relatore. Piuttosto, vorrei pregare la 5ª Commissione di accettare, votare e approvare un ordine del giorno — che presento insieme al senatore Angelilli — a proposito dei problemi del settore vitivinicolo. L'ordine del giorno è il seguente:

« La 5ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 670, contenente norme in materia di agevolazioni temporanee per la produzione dello spirito dalla distillazione di vini denunciati come genuini e per l'acquivite di vino, invita il Governo ad accelerare la presentazione dell'atteso disegno di legge inteso alla normalizzazione del settore vitivinicolo, attraverso l'applicazione di provvedimenti per:

a) il potenziamento della produzione e la denominazione di origine e di provenienza dei vini; *b*) limitare l'impianto dei vigneti alle zone a vocazione viticola, escludendo quelle non adatte; *c*) la pratica realizzazione del catasto viticolo; *d*) il controllo della produzione ai fini di combattere la frode; *e*) la razionale organizzazione della produzione e del mercato vinicolo ».

È un invito che facciamo perchè è indispensabile che il settore vitivinicolo venga una volta per sempre ridimensionato, in quanto provvedimenti del tipo di quello che stiamo per approvare sono utilissimi, ma nel quadro generale sono dei semplici palliativi che non risolvono nella sua integrità il problema della viticoltura nazionale.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Carelli che la 5ª Commissione si può e si deve occupare solo di problemi di carattere fiscale e finanziario in genere. Il problema proposto con l'ordine del giorno di cui il senatore Carelli ha dato lettura, i cui principi possono anche essere condivisi da ciascuno di noi, è invece un problema che trascende la competenza della 5ª Commissione. Noi possiamo limitarci, nè dobbiamo fare di più, ad esprimere un voto generico, senza entrare in questioni sulle quali non possiamo nè intendiamo far valere una competenza specifica che non ci è affidata.

CARELLI. Chiedo scusa se insisto nella mia proposta, ma il fatto è che qualsiasi settore produttivo è collegato con quello economico, e quindi con il settore di competenza della 5ª Commissione. Anzi, direi che non c'è alcun settore ove la 5ª Commissione non debba e non possa entrare. Ora, un voto che venga espresso dalla 5ª Commissione è maggiormente sentito dalle autorità governative. All'infuori della sua, chiamiamola così, competenza specifica, non credo impossibile che la 5ª Commissione possa pronunciarsi. Anche noi della 8ª Commissione ci siamo pronunciati in altri settori, anche di competenza della 5ª Commissione: la qual cosa non significa invadere il campo di altre Commissioni, ma completare quel coordinamento che è indispensabile nel quadro della attività nazionale. Pertanto prego la 5ª Commissione di volersi pronunciare con un voto sull'ordine del giorno presentato dal senatore Angelilli e da me.

TRABUCCHI. Vorrei pregare il senatore Carelli di presentare un ordine del giorno che tratti le argomentazioni da lui enunciate in maniera generica, che suoni di invito al Governo a studiare i problemi della vite e del vino, in modo da attuare una politica nazionale di natura generale. E allora, se redatto in maniera generica, noi potremo votare tale ordine del giorno; dire però che la 5ª Commissione intende che siano represse le frodi, che sia potenziata la produzione di qualità, che sia realizzato il catasto vinicolo è andare al di fuori delle nostre competenze, entrare nel vivo di problemi che sono presenti in ciascuno di noi, ma dei quali noi non abbiamo l'investitura per potercene interessare.

PRESIDENTE. Prego i senatori Carelli e Angelilli di voler limitare il loro ordine del giorno alla prima, generica parte.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se redatto come proposto dall'onorevole Presidente, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno dei senatori Carelli e Angelilli.

CARELLI. A me pare una esigenza determinante specificare ciò che dovrebbe essere urgentemente attuato, tuttavia prendo atto delle considerazioni fatte a nome della 5ª Commissione e della accettazione, come raccomandazione, da parte del Governo di un ordine del giorno generico; ragione per cui accedo alla proposta di limitare alla prima parte l'ordine del giorno.

MINIO. Anche noi accettiamo l'ordine del giorno redatto in formula generica, perchè se la 5ª Commissione dovesse entrare nel vivo dei problemi e suggerire il modo di risolverli, avremmo forti dubbi da esprimere sulle proposte formulate dal senatore Carelli.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo di aggiungere un articolo 2 in cui sia stabilito che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale »; pertanto l'articolo unico dovrebbe diventare articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico di cui ho già dato lettura, e che, stante la proposta del Governo, diventa articolo 1.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I senatori Carelli e Angelilli hanno proposto il seguente ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione:

« La 5ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 670, contenente norme in materia di agevolazioni temporanee per la produzione dello spirito dalla distillazione di vini denunciati come genuini, e per l'acquavite di vino, invita il Governo ad accelerare la presentazione dell'atteso disegno di legge, inteso alla normalizzazione del settore vitivinicolo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » (639)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato ».

Come i colleghi sanno, stamane si è riunita una Sottocommissione allo scopo di esaminare i problemi sorti in sede di discussione su questo disegno di legge nell'ultima seduta della Commissione.

P A R R I. Prima che venga ripresa la discussione sul disegno di legge al nostro esame, vorrei fare una dichiarazione pregiudiziale a nome del mio Gruppo.

Abbiamo revocato la domanda fatta a suo tempo per la rimissione del provvedimento in Assemblea per non ritardarne l'approvazione poichè, in linea di massima, ne riconosciamo l'opportunità e l'utilità.

Manteniamo però le riserve che già avevamo espresso sull'opportunità di deferire allo esame di una Commissione permanente certi provvedimenti che, come questo, importano il determinarsi di indirizzi di politica economica nonchè di considerevoli impegni finanziari anche per il futuro. Tale riserva inoltre estendiamo al modo di presentare provvedimenti di questa importanza, senza che vi sia il tempo necessario sia per un'istruttoria sia per una discussione adeguata.

B E R T O L I. Ci associamo a quanto ha detto il senatore Parri.

M I N I O. Non voglio aggiungere altro alle riserve avanzate dal senatore Parri, ma desidererei sapere se vi è realmente una ragione di urgenza perchè il disegno di legge debba essere discusso subito, ovvero se è previsto che il provvedimento possa passare allo esame della Camera dei deputati ed essere approvato prima delle ferie. Se così non fosse, infatti, mi domando per quale ragione un provvedimento di questa importanza dovrebbe essere discusso dalla Commissione in sede deliberante e con questo carattere di urgenza.

C A R E L L I. Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato con urgenza poichè il settore delle piccole industrie è particolarmente ansioso di beneficiare di un provvedimento di questo genere.

Le ragioni dell'urgenza saranno certamente fatte presenti alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, e dal momento che la Camera ancora opera in sede di bilancio, credo che avrà a disposizione tutto il tempo necessario per intervenire tempestivamente.

C O L O M B O, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ripeto la dichiarazione che feci la volta scorsa. Non sono naturalmente in grado, e nessuno lo è, di impegnare la volontà dell'altro ramo del Parlamento; però, dagli affidamenti che ho avuto, devo ritenere

che se questa Commissione riuscirà a terminare in tempo l'esame del disegno di legge, la Camera potrà prenderlo in esame prima delle prossime ferie.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione generale tenuta la volta scorsa dalla Commissione sia stata esauriente, e che si possa senz'altro passare all'esame degli articoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la riconversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la riconversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può esesre superiore al 3 per cento.

A seguito di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 2.000 milioni di lire.

TRABUCCHI. Desidero anzitutto fare alcune osservazioni di carattere formale. Nel secondo comma dell'articolo è detto: « nei territori del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, ». Ora, i territori considerati da tale legge non sono soltanto quelli del Mezzogiorno, bensì anche le piccole isole ed altri territori, come ad esempio quello di Frosinone. Si dovrebbe allora, a mio avviso, adoperare la dizione « nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

JANNUZZI. È indubitato che, ove si lasci la dizione così com'è, si intende limitata soltanto ai territori del Mezzogiorno, e non estesa anche alle piccole isole o ad altri territori che sono anch'essi menzionati nella legge 10 agosto 1950, n. 646.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio.* Si vuole intendere appunto tutti i territori che sono assoggettati alla legislazione speciale per il Mezzogiorno, sia con la legge fondamentale, sia con le successive modificazioni. Una dizione migliore è quindi opportuna.

TRABUCCHI. Rilevo inoltre che, sempre nel secondo comma, è usata la parola « riconversione ». Tale parola si usava parlando di impianti che erano stati convertiti per ragioni belliche e si riconvertivano in tempo di pace. Pertanto penso che in questo caso sia più esatto usare la parola « conversione ».

PESENTI. Vorrei sollevare una questione di fondo, che del resto abbiamo già sollevato in sede di Sottocommissione.

Occorre che sia ben definito il criterio che si userà a favore delle medie e piccole imprese, nel senso che tali imprese debbono ricevere una chiara precisazione per poterle facilmente identificare. Ci si riferisce, ad esempio, a leggi precedenti che stabiliscono, nel definire le imprese, una certa quantità di capitale e un certo numero di operai. Deve trattarsi, inoltre, di imprese autonome, che non siano parte di un gruppo finanziario mo-

nopolistico. Non è difficile appurare ciò, perchè si può pretendere di sapere quali sono gli azionisti ed è possibile anche conoscere i legami personali di questi azionisti con gli altri del gruppo dominante.

Credo, in secondo luogo, di interpretare il pensiero dei colleghi proponendo che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, il cui disposto certamente non va a favore delle piccole e medie imprese.

PARRI. L'esposizione che ha fatto stamani il Ministro ha chiarito l'impostazione della legge, ma ha aggravato, in certo senso, i dubbi che nutrivamo sulla sua sufficienza.

Il Ministro ha detto che il Governo, dal suo angolo visuale, vede tanto la necessità di conversione, ammodernamento e trasformazione delle medie imprese, quanto la necessità di sostegno e di potenziamento delle piccole imprese. Ma è rimasto in noi, come ho detto, il dubbio che il provvedimento non sia sufficiente all'uno e all''altro di questi scopi, tanto più che vi è da temere che i mezzi più cospicui saranno assorbiti per la trasformazione delle medie imprese, che hanno tanto maggiore bisogno e tanto maggiori possibilità di accesso al credito e di pressione in confronto alle piccole imprese, disperse e isolate, che si trovano nelle solite difficoltà di accesso al credito.

Io ritengo sia essenziale proporsi come scopo il sostegno della piccola impresa che è assorbitrice di mano d'opera, mentre la trasformazione della media impresa aumenterà la disoccupazione.

Propongo pertanto di aggiungere all'articolo un comma nel quale si dica almeno il 40 o il 50 per cento dei capitali disponibili deve essere riservato alle imprese che hanno fino a cento occupati.

CENINI. A mio avviso è necessario chiarire questo punto: cosa intendiamo per piccole e medie imprese?

Gradirei sapere quali sono i criteri che hanno guidato il Ministro e il Governo nella compilazione della legge, e soprattutto quale criterio è stato appunto adottato per definire quali sono le medie e le piccole imprese.

Nutro anch'io dei dubbi circa l'ultimo comma di questo articolo, poichè mi pare che con esso si giunga a cifre che sembrano esagerate anche per quanto riguarda le medie imprese. Anche su questo, pertanto, gradirò conoscere il parere del Ministro.

MINIO. Ho notevoli dubbi su questo articolo, specialmente in merito al modo con cui saranno utilizzati i contributi che, essendo a carico dello Stato, e quindi a carico dell'erario, sono in definitiva a carico dei cittadini. Si tratta, come al solito, di uno dei provvedimenti cosiddetti di incentivo con i quali lo Stato interviene, col denaro del pubblico, a favorire e ad incrementare l'iniziativa privata. Si potrebbe, a questo proposito, sollevare la questione di coloro i quali tanto gridano contro le aziende di Stato e poi non hanno nulla da osservare quando si dà del denaro a quella che viene chiamata la libera iniziativa privata, che se fosse realmente libera dovrebbe provvedere con i propri mezzi e non con quelli dei cittadini.

In fondo, si tratta sempre di denaro del pubblico che va a favorire dei privati cittadini i quali, disponendo di una certa somma di capitale, possono attraverso queste leggi operare con una massa di capitale molto più ingente. La legge, in sostanza, consiste in questo: il privato che contrae un mutuo a un determinato tasso d'interesse, se ne vede una parte pagata dallo Stato. L'iniziativa privata fa quindi notevole conto sul danaro dello Stato, ed anche sul rischio dello Stato, perchè il rischio è in gran parte inevitabile in operazioni di questo genere. Ma ormai siamo abituati a queste cose, ed è difficile trovare in Italia una iniziativa privata che non vada avanti col danaro dello Stato, che è sempre bene accetto in questi casi, salvo poi a protestare, come fanno i monopolisti e la stampa monopolistica, quando lo Stato investe del denaro negli Enti di sua proprietà; allora contravviene alle leggi della libera iniziativa, allora è il nemico che occorre affrontare!

Comunque, se si deve dare del denaro a delle imprese, almeno si dica con chiarezza e con precisione a quali imprese deve andare questo denaro.

Ci è sempre stato insegnato che il profitto è il compenso del rischio del capitale; ora invece, a quanto pare, il profitto diventa spesso il rischio del capitale altrui. Volete almeno garantirci che il denaro di questi mutui di favore andrà a determinate categorie di cittadini a cui è precluso ogni altro tipo di finanziamento, e che non hanno la possibilità di pagare il tasso di interesse richiesto dal mercato? O andrà invece a favore di chi già beneficia di altre possibilità?

Il titolo della legge parla di piccole e medie imprese. Intanto, non è facile definire cosa è una media e cos'è una piccola impresa; molte volte dipende dal tipo dell'industria. Comunque, è certo che bisogna sapere cosa si intende quando si parla di piccola e media impresa; sapendo che sono previsti finanziamenti che possono arrivare a un miliardo e anche a due miliardi di lire, ci sorge il dubbio che non possa trattarsi di piccole e medie imprese. Il disposto dell'ultimo comma dello articolo 1 significa che con un capitale di 300 milioni si può impiantare una azienda di un miliardo, e con un capitale di 600 milioni una azienda di due miliardi, il che costituisce qualcosa che va al di là di quel che può essere il concetto della piccola e media impresa. Se poi si tiene presente la realtà dell'economia del nostro Paese, per cui è difficile sapere se un'azienda è o non è legata alle solite catene di gruppi industriali, le nostre perplessità e preoccupazioni aumentano notevolmente, poichè non abbiamo alcuna garanzia che domani il tizio che si presenterà come iniziatore di una attività industriale di questo genere non sia invece la « lunga mano » di qualche altro gruppo industriale che troverà modo di allargare le proprie attività con denaro a basso tasso d'interesse, lasciando che la differenza la paghi lo Stato.

A prescindere, pertanto, da considerazioni generali su questa politica di incentivi, sulla quale io faccio le mie personali riserve, mi pare che almeno in questo articolo 1, che è fondamentale, si debbano dare le opportune garanzie affinchè i finanziamenti non vadano a finire proprio dove non vorremmo che andassero.

B R A C C E S I , *relatore*. Avevo già fatto alcune modeste osservazioni nel corso della mia relazione, che vorrei confermare.

Gradirei avere dal Ministro, come ha detto il senatore Cenini, una precisazione circa la impostazione dei criteri relativi a quelle che si chiamano medie e piccole imprese. Se non erro, sono già stati dettati dei criteri generali: la media industria si valuta specialmente dal capitale, che dovrebbe avvicinarsi, fra impianti, somme liquide e tutto ciò che costituisce il patrimonio, a un miliardo e mezzo. Ora, con un capitale di un miliardo e mezzo, come si può pensare di fare dei fidi di due miliardi? Bisogna stabilire un criterio che fissi esattamente la portata della media e della piccola impresa. Inoltre, con i limiti di credito previsti dal disegno di legge, quante piccole e medie industrie si arriverà a finanziare? Questo è un problema di fondo.

Pur dichiarandomi favorevole, in linea di massima, a questo articolo 1, sarò felice di avere gli opportuni chiarimenti.

T R A B U C C H I . Noi sentiremo fra breve l'opinione del Ministro in proposito; mi permetto di osservare intanto che possiamo cercare di dare tutte le definizioni che desideriamo, ma difficilmente riusciremo a stabilire cosa sono la piccola e la media impresa. Nè il capitale sociale, nè il numero del personale occupato servono a distinguere la piccola o la media industria, poichè, ad esempio, le società elettriche possono essere grandi industrie avendo relativamente poco personale occupato e un enorme capitale investito, mentre altre aziende hanno molto personale occupato e poco capitale.

Il concetto di piccola o media industria è un concetto che va concepito sopratutto dal punto di vista funzionale. La piccola, o anche la media industria è quella che, nel complesso della attività industriale italiana, non rappresenta un'unità tale da influire in modo determinante nel suo specifico campo di produzione. Se andiamo al di fuori di questo concetto, che pure è vaghissimo, non possiamo trovare dei coefficienti precisi.

Occorre pertanto cercare, attraverso l'azione del Comitato interministeriale che concederà il credito, di raccomandare, (e non può

essere che una raccomandazione), che gli interventi non siano fatti a favore di industrie che, per la loro importanza nel campo economico o per gli evidenti collegamenti (dico « evidenti », ma non posso dire « provati » perchè è impossibile conoscere tutti i collegamenti delle aziende industriali, dato il modo in cui è strutturata l'attività economica italiana), hanno una funzione determinante sia dal punto di vista della regolamentazione della produzione che dal punto di vista della determinazione del prezzo. Di più credo che non potremo fare, perchè se adotteremo delle determinazioni specifiche, ricorrendo al capitale investito o al personale occupato, finiremo per mettere in uno stampo dell'acqua: tolto lo stampo, l'acqua corre dove vuole. È difficilissimo approvare una formulazione legislativa che abbia efficacia in questo campo; non rimane che seguire, caso per caso, determinati criteri.

O L I V A . Ho fatto già presente ai colleghi la reazione prodotta dall'annuncio di questi nuovi incentivi concessi al medio credito ed all'artigianato. Gli ambienti commerciali reagiscono perchè si vedono esclusi dal credito a medio termine.

Non vorrei ripetermi perchè credo che la questione sia di facile intuizione, ma non vi è dubbio che lo sviluppo economico del Mezzogiorno sia legato anche all'ammodernamento ed alla creazione necessaria di attrezzati impianti commerciali.

Sotto questo profilo, sarebbe opportuno inserire, nell'articolo 1, un eventuale emendamento per aggiungere un comma, nel quale si dicesse che analoghi finanziamenti speciali possono essere concessi per la costruzione e le attrezzature di nuovi impianti commerciali e per l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti commerciali già esistenti; evidentemente, si potrebbe stabilire un importo modesto per questi finanziamenti, di 30 milioni, per esempio, nel caso di costruzione e nuove attrezzature e non superiore a 15 milioni nel caso di ampliamento e ammodernamento.

È evidente, però, che, essendo le disponibilità finanziarie, su cui si deve fare conto per il finanziamento di questo disegno di legge del Governo, quelle che sono, non ci sarebbe certo da guadagnare con l'aggiungere il peso di altre cose cui provvedere, pur essendo queste importantissime.

Prego, pertanto, il Ministro di tenere presente questo mio rilievo. La mia intenzione sarebbe quella di proporre un emendamento a questo riguardo, ma se mi venisse detto che quanto richiesto in tale emendamento, prevedibilmente, non sarà possibile coprirlo con sufficienti disponibilità, è evidente che io ripiegherei su un ordine del giorno che esprimesse, almeno, un invito al Governo di mettere allo studio dei provvedimenti analoghi a questi, di cui stiamo discutendo, anche per il settore commerciale.

A N G E L I L L I . Concordo anch'io sulla necessità che opportune provvidenze siano dettate anche a favore del settore commerciale, per meglio favorire tali attività, cercando di migliorare il sistema distributivo. Spero, pertanto, che il Ministro voglia tenere in considerazione l'emendamento che intende presentare il collega Oliva.

Per quanto riguarda, poi, la questione della esatta configurazione delle piccole e medie imprese, io sono d'accordo con quanto è stato detto dal collega Trabucchi perchè ritengo che, effettivamente, non sia facile, anzi che sia assai difficile precisare i limiti di queste imprese. Una delle caratteristiche fondamentali per stabilire tali limiti, può considerarsi il personale, ma potremmo sempre trovarci di fronte a delle imprese il cui personale è numericamente inferiore a quello di altre, mentre il capitale può essere considerevole.

L'unico sistema certo è quello di considerare la funzionalità, le possibilità di sviluppo e l'importanza di queste imprese e tale valutazione potrà essere fatta solo dalla Commissione interministeriale prevista dall'articolo 5.

Quindi, io esprimo le mie perplessità e, data l'impossibilità di stabilire una definizione precisa, ritengo che sia più opportuno rimanere nel vago, lasciando alla Commissione il compito di vagliare lo sviluppo e la potenzialità di tali imprese.

P E S E N T I . Io sono favorevole a che, sia la definizione di piccola e media impresa,

sia i criteri per la distribuzione di questo credito vengano fissati in un altro articolo, nell'articolo 5; ma bisogna che il Ministro sia d'accordo sulla necessità di una revisione, di un allargamento completo dell'articolo stesso, perchè in esso si dovrà stabilire non soltanto la composizione della Commissione interministeriale, i criteri applicativi e la configurazione di piccole e medie imprese, ma vi si dovrà stabilire anche una specie di garanzia, in quanto in tutte le leggi che prescrivono determinate concessioni ed assegnazioni, in qualsiasi campo, vi è sempre, come garanzia per l'escluso, il diritto di ricorrere agli organi superiori ed eventualmente al Consiglio di Stato.

Quindi, se non si fisseranno in modo preciso questi criteri, allora vi sarà, veramente, il dominio dell'arbitrio. È necessario che questo arbitrio possa essere temperato anche da un allargamento della Commissione stessa, dal fatto, cioè, che la Commissione sia effettivamente rappresentativa non solo dei diversi interessi, ma anche delle diverse correnti politiche.

Noi sappiamo, detto tra di noi, che in campo doganale la Commissione parlamentare è sempre servita a ben poco, ma per lo meno si può fare affidamento su una certa corresponsabilità del Parlamento: ora, qui la cosa è ancora più precisa, in quanto che si tratta di regalare, almeno in parte, dei quattrini e, perciò, vi è necessità di stabilire con quali criteri questi verranno distribuiti. Saranno questi finanziamenti concessi veramente in modo da rispondere ai fini stabiliti dalla legge o invece saranno questi scopi violati? Si ammetterà il diritto di un determinato escluso a fare un certo ricorso perchè non sono stati seguiti i criteri prescritti dalla legge o invece si potrà vedere che una qualsiasi impresa otterrà questi finanziamenti soltanto come un favore per particolari motivi, sia pure di soli legami personali?

Bisogna, quindi, vedere come questi criteri applicativi verrano fissati ed io sarò d'accordo con il Ministro se stabilirà che tutta la materia venga regolata nell'articolo 5.

Proporrei, però, di abolire l'ultimo comma dell'articolo 1, in quanto che non capisco per quale ragione venga dato al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ha una funzione puramente creditizia, il compito di decidere o meno di elevare l'importo dei finanziamenti.

Tutt'al più affidiamolo ad una commissione speciale, stabilendone la nomina nell'articolo 5, la quale, in certi casi eccezionali, di fronte ad una impresa, di fronte ad un genio economico il quale si trovi nella necessità di dover eccedere nel suo piano, possa concedere una deroga a quella che è la norma, ma non riesco a comprendere perchè a derogare debba essere proprio il Comitato per il credito ed il risparmio.

C A R E L L I . Nell'articolo 3 è detto che i finanziamenti di cui all'articolo 1 non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione degli impianti, e non soltanto per la realizzazione degli impianti, ma anche per le scorte necessarie per l'esercizio dell'industria.

Da questo appare evidente che, in ultima analisi, questo 70 per cento dovrà essere utilizzato per gli impianti e per il materiale, ma non per il capitale d'esercizio indispensabile all'avviamento di un'industria.

Ora, quando una piccola impresa viene organizzata, il problema principale non è tanto quello relativo alla realizzazione delle macchine e del quantitativo necessario di scorte, quanto quello del primo impianto e delle prime spese di investimento e di lavorazione. Allora, per quale motivo, noi non dobbiamo considerare, nell'articolo 3, anche i capitali di primo impianto di esercizio?

Inoltre, fra le piccole aziende io intenderei considerare anche le cooperative, e la cooperativa può essere anche composta di mille componenti ed allora, senatore Minio, questi mille componenti potranno benissimo assorbire i 1.000 milioni di lire del finanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, perchè noi sappiamo che oggi il macchinario è costosissimo e, alla luce della modernità tecnica, qualsiasi investimento non ha prezzo: anzi, più è ridotto il numero degli interessati, degli imprenditori operai e più potente deve essere la macchina. Proprio ieri il senatore Parri, nel parlare in Aula, ha espresso un grande concetto economico dicendo che la produttivi-

tà riduce il lavoro: più forte è la produttività e più ridotto è l'investimento del lavoro; appunto per questo, più forte è l'investimento, in questo caso 1.000 miliardi, e più ridotto è il lavoro. In questo caso noi verremmo ad agevolare le cooperative.

Ecco perchè ho detto che, per me, le cooperative sono gli organismi più idonei ad approfittare di questo miglioramento, ed ecco perchè io non sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, appunto perchè le cooperative possono o potrebbero affrontare in pieno la questione del grande impianto, pur rimanendo nella piccola industria.

Il secondo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione del signor Ministro è quello riguardante la garanzia: l'operaio, che intende organizzarsi in un'industria, non può dare che la garanzia del suo lavoro, delle sue capacità e della sua volontà, ed allora se noi non risolviamo la questione della garanzia veniamo praticamente ad annullare le agevolazioni di questo disegno di legge e veniamo a favorire tutti coloro che hanno già una impostazione idonea ad affrontare il problema dell'industria nazionale.

Sarebbe quindi opportuno, a questo proposito, che lo Stato, per le piccole e medie industrie, ponesse nei confronti degli Istituti di credito la sua garanzia, per la realizzazione del programma di cui al presente disegno di legge.

P A R R I . Sono d'accordo col collega Trabucchi che una definizione precisa di media e piccola impresa è impossibile; a questo proposito vi sono solo delle nozioni puramente formali, date dalle statistiche.

Esistono delle imprese che hanno un piccolissimo capitale investito e una grandissima quantità di mano d'opera impiegata e che quindi potrebbero essere considerate delle vastissime imprese, e viceversa: non vedo, quindi la possibilità di tradurre in un comma queste definizioni.

Inoltre, specialmente nelle zone depresse del Mezzogiorno, vi sono officine ed imprese anche di cento operai che devono essere considerate ancora piccole imprese perchè sono necessarie dal punto di vista occupazionale.

Io proporrei, perciò, di tradurre questi precetti in concetti legislativi generali che stabiliscano che una forte parte del finanziamento, il 50 per cento, sia riservata a queste imprese che hanno un tale valore occupazionale, affidando questi compiti non al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ma al Comitato interministeriale previsto dal disegno di legge all'articolo 5 ed inserendo un'espressione che indichi l'assoluta eccezionalità del provvedimento.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* L'argomento centrale di questa discussione è quello che riguarda la definizione di piccole e medie imprese ed il concetto al quale si dovrà fare riferimento per la concessione di questi mutui.

Quali sono le piccole e medie imprese?

Noi non abbiamo precedenti legislativi in questa materia, ma soltanto una prassi seguita dal Comitato per il credito il quale ha fatto un esame di questo problema, in occasione dell'applicazione di disposizioni varie, sia normali che eccezionali, nel Mezzogiorno ed è addivenuto a queste conclusioni: si possono considerare medie imprese quelle aventi un capitale investito non superiore a 1.500 milioni se localizzate nel Centro-Nord e non superiore a 3.000 milioni se localizzate nel Mezzogiorno e nelle isole. Avendo il disegno di legge previsto finanziamenti fino ad un miliardo per il Nord e fino a due miliardi per il Sud, non si esce dalla prassi in quanto un miliardo costituisce il 70 per cento dell'investimento e, quindi, un miliardo più il 30 per cento è uguale, circa, a 1.500 milioni. Questo per il Nord ed analogamente per il Sud.

Pur essendo andati con questo disegno di legge un po' al di là di quelle che erano le disposizioni precedenti degli Istituti di credito a medio termine, tuttavia non abbiamo debordato notevolmente.

Fino a questo momento, questo è stato lo unico criterio seguito nell'ambito di tali finanziamenti, ma si può tener conto anche di una serie di altri criteri, tra i quali vi è, per esempio, quello che si basa sul rapporto tra capitali investiti e mano d'opera occupata. Io comunque mi sento più vicino all'idea che mi è sembrato sia stata espressa dal senato-

re Bertoli, quella cioè di cercare di enucleare un certo numero di criteri da dare alla Commissione interministeriale, criteri che, inseriti nel disegno di legge o in altro documento parlamentare, servano di indirizzo e di guida alla Commissione stessa. Vorrei però che si cercasse anche di non legare le mani a questa Commissione, per il fatto che, come loro sanno, noi siamo ancora in una fase transitoria per quanto riguarda tutta la materia degli investimenti. Se infatti, andiamo a vedere che cosa occorreva, secondo i calcoli fatti a suo tempo nel Piano Vanoni, come esigenza per l'occupazione di un operaio nell'industria e quello che occorre ora, dopo appena 4 o 5 anni dalla formulazione di quegli indirizzi, possiamo constatare che ci troviamo di fronte a criteri veramente rivoluzionati; ed allora, cosa ci può assicurare che questo criterio che adotteremo adesso possa essere valido ancora fra uno o due anni? Per queste ragioni, diamo degli indirizzi di massima che non importino, però, dei vincoli.

Io sono d'accordo con l'opinione di coloro i quali sostengono che fra due industrie, una che occupa 100 operai ed un'altra che ne occupa 10, sempre in proporzione al capitale rispettivamente investito, deve essere preferita nel finanziamento quella che occupa 100 operai, e che però bisogna anche tenere presente che se il capitale dell'industria che occupa 10 operai è proporzionalmente più basso, rispetto all'altra, anche questa merita di essere finanziata.

A questo proposito, però, potrei fare una osservazione perchè questo criterio che può essere utile, per esempio, in alcune zone della Italia settentrionale dove c'è già una struttura industriale a se stante, può, non esserlo nell'Italia Meridionale dove è necessario creare *ex novo* una struttura industriale e dove può essere utile anche una industria di dieci operai con grandi capitali investiti, in quanto questa è ugualmente necessaria ai fini di avere un elemento che conduca a comporre il quadro dello sviluppo industriale del Mezzogiorno.

Comunque, io sarei sempre favorevole ad avere una serie di indirizzi i quali, in qualche modo, orientino la Commissione che dovrà a suo tempo operare; però sarei ugualmente favorevole a che il modo, la formulazione di questi indirizzi non fosse tale da pretendere di applicarli in ogni caso ad una realtà talmente mutevole, quale l'esperienza ci dice essere la materia degli investimenti industriali.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte sulla necessità di mantenere o sopprimere lo ultimo comma dell'articolo 1, io non sarei contrario ad un emendamento che aggiungesse le parole « in via del tutto eccezionale » in modo di cercare di restringere l'applicazione di questo criterio che non è legislativo, ma che costituisce soltanto un indirizzo, ma non riterrei opportuno sopprimere il comma.

O L I V A . Allora bisogna stabilire, a giudizio del signor Ministro, quali sono i casi eccezionali.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Si dovrebbe cercare una formula adatta.

Inoltre, io sono grato della osservazione che è stata fatta in quanto sembra, anche a me, che sia più coerente con tutta l'economia del disegno di legge il dare l'autorizzazione per questa deroga al Comitato che deve presiedere all'applicazione di questi provvedimenti, senza far intervenire un altro organo esterno: ritengo, quindi, opportuno che il comma venga modificato in questo senso.

Vorrei ora dire qualche parola sulla questione proposta dal senatore Oliva e, se saremo d'accordo, avremo la possibilità di formulare un emendamento. Si dice, da varie parti che, per quanto riguarda le aziende commerciali, non c'è niente di fatto, e tutti loro sanno che da ogni settore del Senato, in sede di discussione del bilancio dell'industria e commercio, sono stati avanzati ordini del giorno e richieste perchè venisse esteso il credito a medio termine anche a queste aziende commerciali. In realtà, tutti i problemi inerenti alla conservazione dei prodotti e delle materie che richiedono nuovi impianti per le aziende e la stessa polemica tra supermercato e aziende commerciali individuali possono, se non totalmente, almeno in parte, essere separati da quelli relativi agli in-

terventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle aziende commerciali.

Comunque mi impegno a presentare un provvedimento in questo senso, d'accordo anche con il Ministro delle finanze. Le soluzioni che si prospettano, infatti sono due: o si presenta un altro provvedimento a favore delle aziende commerciali o si deve esaminare una serie di emendamenti da poter aggiungere al presente disegno di legge. In questo caso si tratterà di estendere il credito a medio termine, ma si tratterà anche di fare il relativo finanziamento, tenendo conto del fatto che noi non partiamo da livelli ridotti dei tassi di interesse e quindi, volendo concedere anche agli investimenti commerciali il tasso di favore del 5 per cento al Centro-Nord e del 3 per cento al Mezzogiorno e alle Isole, avremo bisogno di una somma maggiore per poterli integrare.

Fatti i calcoli necessari per il complesso di investimenti anche nel settore commerciale, sarebbe necessario, nell'articolo che prevede gli stanziamenti, aggiungere un miliardo all'anno di più.

Comunque, spetta alla Commissione decidere se fare o meno questa operazione.

RONZA. Devo esprimere una pregiudiziale. Mi sembra che cambiamenti di così larga misura esulino da questo nostro provvedimento: indubbiamente, se è difficile oggi fissare dei criteri di revisione della piccola e media industria, tanto più si presenta arduo il fissare tali criteri relativamente alla attività commerciale.

BRACCESI, *relatore*. Cosa si intende per ampliamento di impianti commerciali? La questione non può essere facilmente stabilita.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Premetto che in tanto mi sono preoccupato di documentarmi, in quanto ne ero stato sollecitato dalla Commissione. Quanto al resto, il primo comma dell'articolo aggiuntivo impedisce la confusione tra credito di impianto e credito di esercizio; gli altri non rappresentano che una conseguenza di tale comma.

La Commissione comunque decida: io mi rimetto alla sua volontà.

PRESIDENTE. Innanzi tutto proporrei di modificare il termine « riconversione », nell'altro « conversione ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ho alcuna difficoltà in proposito: l'importante è essere d'accordo sul concetto.

PESENTI. Mi sembra che l'onorevole Ministro abbia accettato i criteri cui prima ho accennato.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Circa tali criteri, non ho accettato definitivamente che siano inclusi nel provvedimento: ritengo anzi che potranno forse essere più opportunamente compresi in un documento parlamentare che serva di interpretazione alla legge; oppure inseriti nel regolamento.

PRESIDENTE. Al secondo comma è stato presentato dal senatore Jannuzzi un emendamento, sul quale concorda anche il senatore Trabucchi, emendamento tendente ad eliminare le parole « nei territori del Mezzogiorno ».

BRACCESI, *relatore*. Il senatore Cemmi ha presentato un emendamento tendente ad estendere le provvidenze, di cui al secondo comma, anche ai territori montani.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Noi abbiamo previsto, con la legge per la montagna, una serie di incentivi per tali territori; è stata poi varata la recentissima legge sulle aree depresse, che ha dato luogo ad agevolazioni fiscali; sono inoltre in corso le integrazioni alle norme citate.

Ora non possiamo, in assenza del senatore Cemmi, interpretare il suo pensiero; ragione per cui ogni discussione sul suo emendamento apparirebbe incompleta e priva di efficacia.

PRESIDENTE. Data l'assenza del presentatore, senatore Cemmi, l'emendamento non può essere messo ai voti.

I senatori Carelli, Cenini e Valmarana hanno presentato un emendamento soppressivo del terzo comma.

T R A B U C C H I . Vorrei chiedere chiarimenti all'onorevole Ministro sulla espressione « a seguito », con cui inizia il terzo comma. Si potrebbe interpretare nel senso che sia necessario un nulla osta generico, da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per la concessione dei mille o dei duemila milioni.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Esiste una prassi riguardante la Cassa per il Mezzogiorno, per cui si prevedono i limiti dei finanziamenti, ma il Comitato per il credito ed il risparmio ha l'autorizzazione, in casi singoli e non come regola di carattere generale, di derogarne.

Esistendo complicazioni di carattere politico, la deliberazione passa dall'organizzazione finanziaria all'organo politico, il quale terrà presenti tutte le varie considerazioni. Ad esempio, se si prevede che una determinata industria possa procedere alla realizzazione di nuovi impianti mediante l'auto-finanziamento, la deroga non viene concessa; in caso contrario, e se l'impianto può essere utile nel quadro dell'Italia meridionale, si procede alla deroga. Si tratta quindi di casi singoli e deliberati di volta in volta.

T R A B U C C H I . Allora il termine « a seguito » va soppresso.

P R E S I D E N T E . Vi è un emendamento, che mi sembra si riallacci alle parole del Ministro, tendente ad aggiungere al terzo comma le parole « in casi eccezionali e a seguito delle deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 5 ».

J A N N U Z Z I . Effettivamente può accadere la confusione di cui parlava il collega Trabucchi. L'emendamento dovrebbe, a mio avviso, consistere nella sostituzione delle parole « a seguito di » con la parola « con ».

T R A B U C C H I . Oppure si potrebbe stabilire che il Comitato interministeriale può, in via eccezionale, autorizzare le deroghe.

J A N N U Z Z I . L'articolo 5 al primo comma afferma che il contributo è concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Ciò significa forse che ogni singola operazione deve essere concessa con decreto del Ministro?

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Si fanno delle convenzioni con gli istituti finanziatori, cui si garantisce una somma come contributo per erogazione di finanziamenti, per un importo *x*, in relazione al territorio e alle sue possibilità di sviluppo industriale. Gli istituti deliberano poi le singole operazioni e ne trasmettono gli elenchi al Comitato, il quale controlla in realtà se le proposte rispondono o meno ai criteri generali in base ai quali i finanziamenti vengono concessi.

D E L U C A , *Sottosegretario di Stato per il bilancio.* L'ultimo comma dell'articolo 1 ha proprio il significato attribuitogli dal senatore Trabucchi: il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio delibera in termini generali; ed io ritengo che ciò sia opportuno anche in relazione a particolari momenti e situazioni generali del livello economico. Ad un certo momento, infatti, potrebbe anche verificarsi la necessità di elevare il livello generale delle concessioni. Una considerazione di eccezionalità riservata alla discrezione del Comitato mi sembra invece qualcosa di troppo limitativo.

C A R E L L I . Bisognerebbe allora elencare i casi in cui si può verificare l'applicazione dell'ultimo comma.

M I N I O . È certo che bisogna chiarire il significato del comma in questione. Ora mi sembra che non vi sia concordanza tra quanto affermano l'onorevole Ministro e il Sottosegretario De Luca, ma certo un significato esatto deve pur esistere.

A prescindere inoltre da qualsiasi altra riserva, io ho dei dubbi sulla convenienza di

accettare la proposta del senatore Trabucchi, noi andremmo ad includere in un provvedimento la previsione di casi eccezionali, e questo è estremamente delicato, se non addirittura pericoloso. Cosa potrà succedere quando una Commissione dovrà decidere sulla richiesta di una qualsiasi industria? Anche ammesso che tutto proceda linearmente ed onestamente, resterà sempre la questione della responsabilità e dell'imbarazzo di chi deve emettere il parere.

R O N Z A . Da parte mia ritengo che, di fronte alla difficoltà di dare un'interpretazione esatta del terzo comma, bisognerebbe procedere alla soppressione di esso.

Successivamente sarà sempre possibile aggiungere un comma, ma a ragion veduta.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Mi permetto di far presente che, sopprimendo il comma, la nostra volontà di rendere più facile ed estesa l'applicazione del credito alle piccole e medie industrie verrebbe ad essere frustrata. Si raggiungerebbe anzi il risultato opposto: quello, cioè, di restringere le norme già esistenti.

Io stesso, d'altronde, non mi sentirei di accettare il concetto di una deroga di carattere generale, per le stesse ragioni esposte dal senatore Ronza. Ritengo che dobbiamo stabilire chiaramente che si tratta di una deroga per casi singoli, e sottopongo tale opinione al giudizio della Commissione.

O L I V A . Una delle ragioni che possono orientarci verso l'abolizione del comma è la preoccupazione che, non essendo aumentabile lo stanziamento per i contributi, di cui all'articolo 8, alcune operazioni maggiorate finiscano per esaurire rapidamente i fondi, privando dell'assistenza le piccole industrie.

Per ovviare a tale inconveniente si potrebbero ridurre i duemila milioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, a millecinquecento.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Secondo i calcoli fatti dal Ministero, sarebbe possibile effettuare investimenti per un complesso di 420-450 miliardi. Naturalmente bisogna poi stabilire la portata dei contributi individuali.

P A R R I . Io proporrei di usare la formula: « in casi particolari ».

O L I V A . Preferirei « eccezionali ».

C E N I N I . Propongo di elevare, eventualmente, i limiti di importo a mille e millecinquecento milioni e, inoltre, di iniziare il comma con le parole: « In casi singoli, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 5 ».

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal senatore Cenini un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1 le parole: « A seguito di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio » con le seguenti: « In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5 ».

Il senatore Cenini propone, poi, un emendamento tendente a sostituire, sempre all'ultimo comma dell'articolo 1, le parole: « ed a 2.000 milioni di lire » con le seguenti: « ed a 1.500 milioni di lire ».

J A N N U Z Z I . Insisto perchè rimanga la cifra di 2.000 milioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cenini.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Cenini.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati anche in deroga a disposi-

zioni legislative e statutarie dagli Istituti e Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni per l'Italia centro-settentrionale ed a quindici anni per i territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dai progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 8 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

C A R E L L I . Propongo di sostituire la dizione del terzo comma dell'articolo 2 con la seguente: « I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a quindici anni ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Sono contrario all'emendamento Carelli, perchè dobbiamo rispettare la differenza di posizione e delle attività economiche dell'Italia centro-settentrionale e del Mezzogiorno. Non dimentichiamo che questo è il più grosso problema economico italiano rispetto al quale dobbiamo avere una continuità di indirizzi.

C A R E L L I . Ci dobbiamo rendere conto che il Centro ed anche in parte il Nord si trovano in una situazione non molto felice in questo momento.

Ritengo che con l'emendamento da me proposto non vengano turbati l'equilibrio e l'armonia delle esigenze economiche del meridione; tuttavia mi rimetto al giudizio della Commissione.

M I N I O . Desidero fare una osservazione sulla formulazione di questa norma.

Anzitutto essa non ha carattere perentorio: i finanziamenti non potranno essere di durata superiore ai dieci anni, ma possono quindi essere di durata inferiore.

Chi decide la durata del finanziamento? Evidentemente sarà deciso caso per caso.

Inoltre, ritengo sia eccessiva la durata dei finanziamenti, stabilita come massima sia in 10 anni che in 15 anni. Trattandosi soprattutto di macchinari, 15 anni possono essere più del necessario sia per l'ammortamento degli impianti stessi che per il superamento degli impianti stessi a causa dello sviluppo della tecnica moderna.

La durata mi sembra eccessiva anche in relazione ad un altro fenomeno sul quale richiamo l'attenzione del Ministro e del Presidente: noi viviamo in un'epoca che si chiama l'epoca della inflazione e della svalutazione permanente della moneta, per cui sappiamo benissimo che, anche quando non accadono crolli repentini e tragici della moneta, si può assistere tutti gli anni ad un continuo deprezzamento della moneta stessa, che è stato calcolato ad una media di 3-4 per cento l'anno.

Ammettiamo pure che sia del 3 per cento, cosicchè, concedendo dei finanziamenti a questa durata, significa che il tasso sugli interessi del 3 per cento non sarà pagato e che quindi sono dei finanziamenti concessi *gratis,* il cui interesse cioè non si paga mai.

Propongo pertanto di ridurre il periodo massimo concesso per l'ammortamento dei finanziamenti stessi.

R O N Z A . Concordo con il collega Minio che la durata di 15 anni rappresenta un termine massimo; indubbiamente, fissare 10 o 15 anni dovrebbe essere condizionato da un certo indirizzo che già si deve instaurare

con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 5.

J A N N U Z Z I . Queste non sono operazioni nuove; ma si fanno da molti anni nel Mezzogiorno. Le imprese industriali che hanno già operato o che operano lì, hanno constatato che il termine di 10 anni è insufficiente per poter soddisfare il finanziamento.

Mi domando pertanto se non sia il caso di costituire per tutte le imprese un periodo di preammortamento di almeno due anni.

T R A B U C C H I . Propongo un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dello articolo in discussione.

Dopo la frase: « i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati » aggiungere le seguenti parole: « al massimo per un biennio ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Per quanto riguarda l'Italia meridionale il periodo di 15 anni era già stabilito in base alla legge n. 634, con deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, poi sanzionata dal Comitato del credito. La vera innovazione è quella dei 10 anni per l'Italia settentrionale, perchè precedentemente erano cinque e non sempre: infatti il risconto era di due anni prorogabili a quattro.

Data la velocità ed il ritmo degli investimenti che già si sono effettuati nelle regioni centro-settentrionali, protrarre il periodo di ammortamento a dieci anni ritengo sia più che sufficiente.

J A N N U Z Z I . Onorevole Ministro, possono fruire dei finanziamenti solo gli istituti di cui alle legge 11 aprile 1953, n. 298, ossia nell'Italia meridionale l'I.SV.E.I.MER., nella Sicilia l'I.R.F.I.S., nella Sardegna il C.I.S.. Sono esclusi tutti gli altri Istituti fra cui il Banco di Napli e il Banco di Sicilia.

Precedentemente a questi Istituti veniva affidato denaro dello Stato; con la presente legge si stimolano gli istituti a fare delle operazioni con propri fondi a cui lo Stato contribuisce con il pagamento di interessi. Perchè privarci dei fondi di cui può disporre il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia per aumentare il numero degli investimenti?

Gli Istituti, cosiddetti specializzati, inoltre, hanno soltanto una sede: l'I.SV.EI.MER a Napoli, l'I.R.F.I.S. a Palermo, il C.I.S. a Cagliari. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, invece, hanno una situazione capillare che facilita di molto specialmente le piccole operazioni. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia si possono considerare due istituti già specializzati perchè hanno delle sezioni di credito industriale con un personale adeguato e specializzato e quindi idoneo ad attuare queste operazioni.

La cosa più importante è la esclusione della possibilità che questi due importanti istituti possano impiegare i propri capitali e quindi aumentare il volume delle operazioni in un settore nel quale si ha scarsezza di capitali.

Queste sono le considerazioni della Giunta per il Mezzogiorno del Senato. Dopo un approfondito esame della questione, si propone di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « e dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Si tratta di un tipo determinato di credito che è stato sempre regolato da norme particolari.

Non tutte le banche sono autorizzate a fare credito per il finanziamento a medio termine, vi sono istituti specializzati ed altri autorizzati.

J A N N U Z Z I . Questa legge consente l'eccezione!

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Le sarei grato, senatore Jannuzzi, se con la stessa attenzione che io ho prestato alle sue dichiarazioni, lei mi facesse arrivare fino in fondo allo svolgimento del mio pensiero!

Il credito a medio termine viene fatto dagli Istituti di credito a medio termine quali: l'I.SV.E.I.MER. per l'Italia continentale ed il C.I.S. e l'I.R.F.I.S. per l'insulare.

Precedentemente la riorganizzazione del credito a medio termine era stata affidata alle Sezioni di credito industriale create con le prime leggi per il Mezzogiorno. Quando è stata riordinata la materia del credito a medio termine e si è creata la legge n. 634, abbiamo cercato di non dividere queste competenze e di concentrarle in istituti specializzati in questo ramo.

Si pose allora il seguente problema: dei fondi che hanno le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia su anticipazioni statali, cosa ne facciamo quando rientrano? Fu presentata una norma secondo la quale si volevano riservare questi fondi all'I.R.F.I.S. e al C.I.S.; senonchè la questione (la stessa che lei sta proponendo in questo momento) allora fu risolta in questo modo: per quanto riguarda l'avvenire, opereranno sempre gli Istituti specializzati; per quanto riguarda la utilizzazione dei fondi già dati a questi Istituti su anticipazioni statali sarà consentito utilizzare i rientri.

Pertanto, con il presente provvedimento, per l'Italia meridionale riduciamo il tasso di interesse, ma lasciamo integralmente, come già sancita, la ripartizione delle competenze.

Quindi, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia continueranno ad adoperare i fondi che rientrano, fondi derivanti da anticipazioni statali; per il resto è meglio portare innanzi l'organizzazione specializzata di credito perchè altrimenti dopo aver fissato oggi questa norma, in meno di un anno e mezzo ritorneremmo da capo a modificarla.

Prego, pertanto, il senatore Jannuzzi di non riproporre questo problema e di lasciare la distinzione delle competenze secondo le norme della legge n. 634 che il Parlamento ha approvato un anno e mezzo fa, anche perchè egli sarà soddisfatto quando presenteremo l'altro provvedimento di cui abbiamo parlato.

J A N N U Z Z I . Il Ministro non ha risposto alle due osservazioni di fondo che io avevo fatto. Egli pone quasi una preclusiva dicendo: abbiamo deciso che nell'Italia meridionale e insulare ad operare siano gli Istituti speciali, quindi non parliamo più nè del Banco di Napoli nè di quello di Sicilia.

Il Banco di Napoli funziona anche per il settore del credito di esercizio: non comprendo quindi perchè debba essere escluso.

Le due obiezioni di fondo da me fatte precedentemente sono: 1) perchè non utilizzare anche i fondi che possono essere messi a disposizione dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia; 2) perchè non utilizzare una organizzazione capillare quale è quella delle suddette Banche specialmente per le piccole operazioni.

So che la legge n. 634 ha stabilito dei principi, ma non sono mai stato d'accordo su questi. Respingete pure l'emendamento da me proposto, ma le obiezioni di fondo restano!

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Devo ricordare che non si tratta di raggiungere un maggiore volume di disponibilità. Il Banco di Napoli è partecipante all'I.SV.E.I.MER.

Come si fanno questi mutui? Procurandosi le disponibilità sul mercato finanziario, emettendo obbligazioni. Con l'emissione di obbligazioni l'I.SV.E.I.MER. e la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli aumenteranno le disponibilità a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno? Io ho i miei dubbi, perchè tutto è condizionato alla disponibilità del mercato. Credo che accrescendo uno strumento non si accrescano le disponibilità; forse si accresce la confusione.

Non nego che vi sia qualche osservazione pertinente e degna di considerazione in ciò che ha detto il senatore Jannuzzi; in realtà, è un po' più difficile arrivare all'I.S.V.E.I.-MER. che ha una sede centrale. Però molte volte il Banco di Napoli facilita l'istruttoria di queste domande anche presso l'I.S.V.E.I.-MER. D'altra parte, il finanziamento di due milioni è cosa del tutto eccezionale in questa materia, poichè in genere si tratta di operazioni che hanno una certa consistenza. Certo, quando si devono prendere deliberazioni di questo tipo occorre considerare il pro e il contro; io resto dell'opinione che non ci conviene oggi ancora innovare rispetto a una legge che abbiamo approvato un anno e mez-

zo or sono, e mi permetterei di pregare il senatore Jannuzzi di accedere, se può, a questo punto di vista.

P A R R I . Almeno gli sportelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia funzionassero come agenti dell'I.SV.E.I.MER! L'obiezione del senatore Jannuzzi sulle difficoltà della piccola industria tocca tutti noi, perchè sappiamo bene come sia difficile l'accesso al credito per i piccoli imprenditori.

B R A C C E S I , *relatore*. Nello Statuto dell'I.SV.E.I.MER. è detto che l'Istituto si vale dell'organizzazione delle aziende di credito partecipanti.

J A N N U Z Z I . Mi pare inesatto dire che l'aumento di strumenti non significa aumento di fondi, perchè la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli può emettere delle obbligazioni che possono essere coperte dallo stesso Banco di Napoli.

Comunque, insisto nell'emendamento che ho presentato su proposta della Giunta del Mezzogiorno del Senato.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dal senatore Jannuzzi un emendamento tendente ad aggiungere, al termine del secondo comma, le seguenti parole: « e dalle Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jannuzzi.

(*Non è approvato*).

C E N I N I . In merito al quarto comma dell'articolo propongo di sostituire la data « 1° luglio 1959 » con la data « 1° agosto 1959 ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cenini.

(*È approvato*).

B E R T O L I . L'ultimo comma dell'articolo mi sembra sia contrario alle leggi sulla contabilità. Sembra però, come diceva il Ministro, che vi siano già precedenti di questo genere.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. I primi stanziamenti dovrebbero essere impegnati entro il 1961; si è prevista, nell'articolo 8, anche l'ipotesi in cui le domande non vi siano, o non coprano interamente le disponibilità, nel qual caso al momento opportuno i fondi vanno in economie.

In questo ultimo comma dell'articolo 2, si prevede una specie di delega per prorogare il termine previsto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. È ciò contro le norme sulla contabilità? Io penserei di no, perchè ricordo una serie di leggi, fra cui l'ultima per la riforma agraria, nelle quali è stata inserita una norma di questo tenore: gli stanziamenti che non siano impegnati nei singoli esercizi possono essere impegnati negli esercizi successivi.

B E R T O L I . L'obiezione era puramente formale; siamo d'accordo che gli stanziamenti vengano utilizzati.

T R A B U C C H I . In questo ultimo comma ho poco fa proposto di aggiungere, dopo le parole « potranno essere prorogati » le parole « al massimo per un bienno ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Trabucchi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione degli impianti, ivi comprese, nel limite di un

quinto di scorte di materie prime, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

B E R T O L I . In questo articolo si parla di scorte di materie prime. Si potrebbe, a mio avviso, aggiungere anche i semilavorati e i prodotti finiti, per allargare il concetto.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Vediamo come è sorta storicamente la questione. Inizialmente non era stato previsto nulla per le scorte in questo campo, ma in seguito si è posta l'obiezione che è stata sollevata anche qui: come fare se un imprenditore cede le sue garanzie per gli impianti e poi si trova senza poter avviare l'esercizio? Mettiamogli allora nel magazzino la scorta iniziale di materie prime, che può avere una considerevole consistenza e può consentire l'avvio.

Aggiungere qui il credito d'esercizio potrebbe anche essere una buona cosa, ma questo è un argomento che andrebbe molto meditato, e non so se siamo in grado di affrontare ora questo tema. È già un vantaggio che ognuno possa farsi per uno o due anni la scorta di materie prime, poichè in tal modo l'esercizio del primo periodo viene notevolmente facilitato.

T R A B U C C H I . Quando, con una prima legge, si è cominciato a parlare del credito delle scorte, ricordo che mi sono ferocemente opposto e, pur essendo stato battuto in quella occasione, sono rimasto della mia idea. La stessa protesta faccio quindi oggi; non possiamo ammettere che questa gente crei tutto con somme finanziate. Quando parliamo di finanziare il 70 per cento, sappiamo benissimo, per esperienza, che questo 70 diventerà l'80 e anche l'85 per cento per la normale gonfiatura del progetto, che si fa sempre.

Ora, occorre per forza domandare all'iniziativa privata che qualcosa ci metta anche del suo. Purtroppo, il principio che un certo finanziamento deve essere dato anche per le scorte ormai è invalso, però lasciamo almeno che siano le scorte d'inizio, non anche le scorte per l'invenduto. Si parli perciò, nell'articolo 3, di scorte di materie prime, se volete anche di semilavorati, ma assolutamente non di prodotti finiti.

Io proporrei di dire semplicemente « delle scorte necessarie » sopprimendo, anche per ragioni linguistiche, le parole « di materie prime, che si rendano ».

B E R T O L I . Sono favorevole alla dizione « delle scorte necessarie ».

R O N Z A . A mio parere, nell'articolo 1 non è stata ben chiarita la necessità delle attrezzature. Parliamo di impianti, conversioni, rinnovi, e spesso più che provvedere alle prime scorte è difficile per gli imprenditori avere le attrezzature.

È cosa ardua mantenere il controllo del finanziamento; quindi non so se quando ci preoccupiamo della formazione delle scorte, non ci dovremmo preoccupare sopratutto del capitale per l'attrezzatura, che molte volte è superiore.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Credo che tale preoccupazione dovrebbe essere superata perchè la legge n. 634, più volte citata, ammette il contributo in capitale per le macchine e per le attrezzature. Praticamente, vi è una definizione delle attrezzature come facenti parte dell'impianto.

P R E S I D E N T E . A questo articolo è stato presentato dai senatori Trabucchi e Bertoli un emendamento tendente a sopprimere le parole « e di materie prime, che si rendano ». Sempre i senatori Trabucchi e Bertoli hanno presentato un altro emendamento tendente a sostituire la dizione « di scorte » con la dizione « delle scorte ».

Metto ai voti il primo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro dell'industria e del commercio — su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 8 — corrisponderà agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: *a)* la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e *b)* la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

T R A B U C C H I . Devo fare alcune osservazioni su questo articolo. Anzitutto, alla lettera *a)* è detto che l'Istituto dichiara di poter praticare il tasso tenuto conto delle agevolazioni, dei contributi, eccetera.

Ora, a mio avviso, deve esservi un accertamento da parte del Tesoro.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Sono d'accordo.

T R A B U C C H I . In secondo luogo, non si dice, a mio avviso, « stipula dei contratti », bensì « stipulazione dei contratti ».

Per quanto concerne poi il caso di estinzione anticipata del mutuo previsto nell'ultimo comma, avrei delle perplessità a costringere questi imprenditori a tenere in piedi il mutuo per avere il contributo, anche quando abbiano interesse a estinguerlo per fare una altra operazione. Il mondo economico, infatti, non è fisso, non è statico. Si potrebbe dire: « In caso di estinzione anticipata del mutuo prima di un quinquennio », per ammettere una possibilità; dicendo che debbono tenerlo proprio per quindici anni creiamo un ostacolo. In altri casi si sconta il contributo; cosa succede infatti per i mutui agrari, per i quali lo Stato dà il contributo del due o tre per cento? Se si estinguono anticipatamente si sconta il contributo, cioè si paga la differenza tra il capitale e il valore attuale del contributo differito, e così l'operazione si snellisce.

Ora, questo non si può fare immediatamente, ma dopo cinque anni sì.

Quanto al caso di fallimento dell'impresa mutuataria, si può anche lasciare la norma dell'articolo, però si tratta di una norma che evidentemente spinge la banca a cercare ulteriori garanzie.

V A L M A R A N A . Ciò che dice il senatore Trabucchi è giusto, però è difficile trovare una soluzione intermedia.

Quanto al fallimento dell'impresa mutuataria, sappiamo che purtroppo molte di queste aziende, circa il 90 per cento, che hanno iniziato la loro attività nel Sud sono andate male, quindi non sembra opportuno favorirle ulteriormente.

Ci vuole una certa serietà. Del resto, è mia convinzione che le aziende economiche si dovrebbero lasciare nascere spontaneamente, senza dare loro aiuti, perchè aiuti e incentivi non sono mai serviti.

B E R T O L I . Vorrei un chiarimento. Se la procedura di fallimento dura ad esempio tre anni, lo Stato continua a pagare?

B R A C C E S I , *relatore.* Se un impresario va in banca e chiede un mutuo per iniziare un impianto, la banca, secondo le sue condizioni, deve fargli un tasso del sei e mezzo, sei e settantacinque per cento, e comincia a scontare gli effetti (questi mutui si fanno con gli effetti) al sei e settantacinque, non li sconta al cinque per cento. In questo modo, allora, cadono tutte le vostre preoccupazioni, perchè la banca è sempre coperta, in quanto i suoi interessi li ha già presi al sei e settantacinque per cento. Dallo Stato sarà pa-

gata posticipatamente, ma dal cliente gli interessi li prende subito.

T R A B U C C H I . Proporrei di sostituire al punto *a*) dell'articolo 4 le parole « dichiara di poter praticare » con la parola « pratica ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trabucchi.

(*È approvato*).

A questo articolo, è stato inoltre proposto dal senatore Trabucchi un emendamento, al penultimo comma tendente a sostituire la parola « stipula » con la parola « stipulazione ». Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

a) dal Ministro dell'industria e del commercio, Presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro del tesoro, vice presidente;

c) dal direttore generale della produzione industriale e da un ispettore generale designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

d) dal direttore generale del tesoro e da un ispettore generale del tesoro designato dal Ministero del tesoro;

e) da un rappresentante designato dal Ministro del commercio con l'estero;

f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro, Presidente del Comitato stesso;

g) da 3 esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Con decreti del Ministro dell'industria e del commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e delle segreterie fanno carico agli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dell'industria e del commercio.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitali dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

P E S E N T I . Questo è l'articolo cruciale, che diventa il più importante anche dal punto di vista politico, in quanto, di comune accordo, abbiamo trasferito dall'articolo 1 all'articolo 5 tutte le questioni sollevate riguardo, in primo luogo, alla composizione del Comitato interministeriale, in secondo luogo ai criteri applicativi ed in terzo luogo alla definizione dei soggetti.

Noi riteniamo che questo articolo 5 debba essere completamente modificato oppure venire completato con un altro articolo 5-*bis*, in modo che risponda a questi principi e, anzitutto, definisca la composizione del Comitato, stabilendo che ne faccia parte anche una specie di comitato consultivo per l'applicazione dei criteri, nel quale siano presenti anche rappresentanti dei due rami del Parlamento, seppure in numero limitato.

Inoltre, in esso dovranno trovar posto rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, delle cooperative e delle camere di commercio: questo per quanto riguarda la composizione del Comitato, che deve essere disposta in modo che in esso vi sia una rappresentanza di tutti gli interessi. Sarebbe stata molto importante la partecipazione di rappresentanti regionali, ma, logicamente, non si può pensare ai sindaci dato che in questo modo si verrebbe ad aumentare eccessivamente il numero dei componenti il Comitato.

Si deve stabilire, inoltre, il criterio di assegnazione dei contributi, il quale, in primo luogo, deve sancire il principio che si debba trattare di piccole e medie imprese.

A questo proposito, si possono avere situazioni diverse da regione a regione e, quindi, bisognerà stabilire che si tratti di piccole e medie industrie secondo criteri di massima, e che, inoltre, queste piccole e medie industrie siano autonome.

È necessario, poi, fissare dei criteri di priorità nei confronti di quelle imprese che operino in base al principio del raggiungimento della massima occupazione, che siano legate al complesso dello sviluppo industriale della zona e che favoriscano anche lo sviluppo della cooperazione.

Questo dei criteri è, certamente, il punto più importante dell'articolo, anche dal punto di vista politico, come già ho detto: se non raggiungiamo la chiarezza in questo punto, è evidente che lo scopo del disegno di legge può essere frustrato.

P R E S I D E N T E . Sarebbe bene presentare l'emendamento in termini precisi.

T R A B U C C H I . Il mio timore è che qualcuno, usufruendo di questi incentivi, impianti delle aziende che soddisfino soltanto esigenze passeggere, di punta, momentanee e che non siano collegate ampiamente con la economia della regione.

Inoltre, si deve tener conto, in maniera particolare, delle aziende che sorgono dalle partecipazioni statali; se si impianta un grosso stabilimento meccanico, per esempio, nel Mezzogiorno, intorno ad esso si può favorire il sorgere di piccole aziende meccaniche, che svolgono attività sussidiarie collegate, come accade in tutti i grandi centri industriali.

A N G E L I L L I . Stabilito il criterio che il provvedimento in esame interessa anche le cooperative nello svolgimento delle loro attività industriali, ritengo che nel Comitato debbano essere presenti rappresentanti delle cooperazioni; è un giusto riconoscimento che si deve dare a questa forma di attività. Proporrei, pertanto, di inserire nell'articolo 5 dopo la lettera *g*) un altro alinea con la lettera *h*) così formulato: « un rappresentante della cooperazione ».

V A L M A R A N A . Riterrei opportuno non menzionare le Camere di commercio, perchè non si riesce a capire a che cosa servano.

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

A N G E L I L L I . Sarebbe a mio avviso opportuno l'inserimento nel Comitato di una rappresentanza delle categorie commerciali, ma di questo si tratterà quando, alla fine della discussione, si esaminerà la proposta Oliva che io appoggio in quanto ritengo necessario che questo disegno di legge comprenda anche opportune e concrete provvidenze per le categorie commerciali.

Sull'importanza di adeguare il meccanismo commerciale alle esigenze del momento e sulla conseguente urgente necessità che Parlamento e Governo adottino provvidenze atte a favorire il rinnovarsi e il perfezionarsi del ciclo distributivo, mi riservo pertanto di ritornare.

P A R R I . Proporrei, se è possibile, di inserire dei rappresentanti delle associazioni sindacali nominati dal Ministro dell'industria e del commercio su designazione dei sindacati stessi.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Sono favorevole ad una Commissione di carattere tecnico ma mi dichiaro contrario ad una di tipo parlamentare.

P A R R I . Quest'ultima non dovrebbe intervenire per quello che riguarda l'erogazione dei finanziamenti, ma dovrebbe intervenire ed essere consultata soltanto per l'elaborazione dei criteri direttivi generali.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Per questo, allora, vi sono l'Aula e la Commissione di fronte alle quali noi dobbiamo rispondere.

P A R R I . Il Comitato interministeriale deve stabilire quali siano i criteri di carattere generale che devono presiedere a tutta l'applicazione della legge, sopratutto riguardo alle piccole industrie ed alla politica occupazionale, cioè si deve interessare dei settori della politica industriale generale del paese. In questo senso, si ha un organo tecnico il quale deve prendere decisioni, sotto la responsabilità del Ministro, e nelle quali nessuno deve intervenire: ma, poi, per l'applicazione di questi criteri è necessaria anche una commissione interparlamentare con carattere consultivo, non di decisione o deliberazione.

O L I V A . Per guadagnar tempo, nella ipotesi che si torni sulla materia del commercio, vorrei sapere se è previsto che di questo Comitato interministeriale faccia parte un membro della rappresentanza del commercio.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Sarebbe opportuno inserirlo, ma siccome non abbiamo, ancora, deliberato riguardo alle aziende commerciali, nel caso dovessimo accettare le sue richieste a questo proposito, alla fine, integreremo anche questo articolo.

P R E S I D E N T E . Io proporrei di aggiungere al punto *e*) le parole « e da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali », perchè questo è un ramo assai potente dell'attività industriale, andando così incontro al desiderio del Ministro, e di aggiungere al punto *g*) le parole « di cui uno da scegliersi fra i rappresentanti delle associazioni sindacali ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Credo che bisognerà cambiare al punto *c*) la congiunzione « e » in « o » perchè la « e » non precisa che in assenza del primo possa intervenire il secondo.

P R E S I D E N T E . In questo caso il Comitato si riduce.

Allora, ritornando al punto *g*) si potrebbe dire « da cinque esperti in materia di sviluppo industriale di cui uno nominato dalle associazioni sindacali ».

P E S E N T I . Proporrei di modificare il punto *g*) stabilendo che in esso siano compresi membri eletti tra rappresentanti regionali, dove esistono le regioni a statuto speciale e, dove non esistono, tra i rappresentanti dell'amministrazione provinciale nei capoluoghi di regione.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Non vedo come si possano far partecipare a questo Comitato i rappresentanti delle regioni, dal momento che solo alcune hanno uno statuto proprio e, d'altra parte, se si dovesse inserire un rappresentante di tutte le regioni si verrebbe a costituire un Parlamento!

P E S E N T I . Rinuncio, allora alla mia proposta per quanto riguarda i rappresentanti regionali, ma, per il resto, i componenti del Comitato nel punto *g*) dovrebbero essere i seguenti: tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti del movimento cooperativistico. In questo modo, mi sembra che il Comitato non diventerebbe troppo numeroso.

Poi, a parte, in un articolo aggiuntivo, proporrei di dire: « Presso il Ministero della industria e del commercio è costituita una Commissione parlamentare composta da 5 rappresentanti del Senato e da 5 rappresentanti della Camera dei deputati con lo scopo di vigilare sull'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo precedente ».

Questi criteri si dovrebbero aggiungere alla fine dell'articolo 5, come ultimo comma, nel quale si stabilirà che: « Nell'assegnazione dei contributi, il Comitato dovrà seguire i criteri di priorità favorendo: le attività che assicurino il massimo assorbimento di mano d'opera, in rapporto al capitale investito; le imprese che abbiano un legame organico con lo impianto economico della zona; le imprese che operino in settori sussidiari di quelli nei quali operano le grandi imprese a partecipazione statale; lo sviluppo delle forme cooperative.

Il Comitato, inoltre, dovrà assicurare che siano escluse dal finanziamento quelle aziende comunque collegate con grandi gruppi industriali e finanziari e che siano favorite e preferite le piccole imprese di origine locale ». Queste sono le mie proposte.

B O S C O . Ma per il Mezzogiorno non è detto, nè stabilito niente.

P E S E N T I . Io ritengo opportuno stabilire un criterio distributivo in modo da assegnare i contributi in base alle domande che verranno presentate.

B E R T O L I . Sono d'accordo.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A . Non vedo perchè debba essere contemplato solo il Mezzogiorno e non il Centro-Nord.

P R E S I D E N T E . Il senatore Angelilli e Carelli hanno presentato un emendamento alla lettera *g*), aggiuntivo delle parole « e due esperti della cooperazione ».

Io proporrei una modifica tendente a portare gli esperti da tre a cinque, di cui uno da scegliersi tra i designati dall'Associazione nazionale dei lavoratori e un altro da scegliersi nella cooperazione. Gli altri tre sarebbero, come nella formulazione originale dello articolo, nominati dal Ministro dell'industria e del commercio.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Possiamo stabilire che un esperto sia, come ha proposto il senatore Parri, un rappresentante delle associazioni bancarie; e che gli altri due provengano dalle organizzazioni dei lavoratori. Lasceremmo pertanto da parte i rappresentanti della cooperazione, che qui non entrerebbero — per la verità — molto a proposito.

A N G E L I L L I . Non sono d'accordo: la cooperazione ha la sua voce in capitolo. Ha il suo pieno diritto di cittadinanza in questo disegno di legge ed è giusto pertanto che sia rappresentata in seno al Comitato.

Da ogni parte, in ogni occasione, in Parlamento e fuori del Parlamento, si dice di voler aiutare la cooperazione: quando si offre la occasione di farlo non bisogna quindi lasciarsela sfuggire, non bisogna dimenticare le promesse, tanto più che nella Costituzione si parla esplicitamente di favorire e incrementare la cooperazione.

Non è esatto, del resto, mi scusi l'onorevole Ministro se sono costretto a contraddirlo, non è esatto affermare che la cooperazione sia estranea a questo provvedimento. Si tratta infatti di incentivi a medie e piccole industrie e, come già è stato detto, tale attività economica può essere esercitata in nome proprio o in forma di società e tra i vari tipi di società è prevista anche la cooperativa.

D'altronde vi sono molti casi, latterie e cantine sociali ad esempio, che provano l'esistenza di un'attività industriale a carattere cooperativo.

Insisto perciò perchè la cooperazione sia rappresentata nel Comitato. Aggiungo che se si vuole includere la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per equità bisogna includere anche quella dei datori di lavoro.

Sarei peraltro d'avviso di evitare al Comitato una fisionomia così spiccatamente rappresentativa di singoli particolarismi, di tono in un certo senso paracorporativo, e di lasciare piuttosto all'avvedutezza e alla sensibilità del Ministro il compito di farne un organo operante sul piano di una superiore visione economico-sociale d'ampiezza nazionale, che provveda ad equamente valutare ed obiettivamente considerare i vari aspetti dell'economia e del lavoro.

C A R E L L I . Proporrei di portare il numero degli esperti a sei.

O L I V A . Se noi parliamo esplicitamente di rappresentanti sindacali, dobbiamo contemplare anche le associazioni dei commercianti e degli industriali. È quindi più opportuno restare su un piano generale.

P E S E N T I . Gli esperti nominati dal Ministro apparterranno senz'altro a queste ultime categorie.

O L I V A . Presentiamo allora un ordine del giorno affinchè il Ministro si impegni a

nominare i rappresentanti delle associazioni sindacali.

B O S C O . È comunque necessario ammettere anche i rappresentanti delle organizzazioni padronali.

P R E S I D E N T E . Alle lettere *c*) e *d*) bisognerà sostituire la parola « e » con l'altra « o ».

Alla lettera *e*) ritengo si debba aggiungere « e da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali ».

Alla lettera *g*) è stato proposto di portare a cinque il numero degli esperti. Io sono contrario all'inserimento di rappresentanti dei datori di lavoro, perchè ciò non è conforme al principio che si vuole affermare: quello dell'ammissione esplicita dei rappresentanti dei lavoratori.

C A R E L L I . Se è vero che l'attività sociale, economica e industriale è orientata verso la cooperazione, che è l'unica base sulla quale è possibile operare, non vedo perchè nel momento in cui si sviluppa un'organizzazione di questo genere non si debba nominare un esperto della cooperazione.

Insisto quindi sulla proposta di portare a sei il numero degli esperti, due dei quali provenienti dal settore del lavoro, uno dal settore della coperazione, e gli altri tre designati dal Ministro.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Se tale soluzione può servire a comporre i vari punti di vista, mi dichiaro ad essa favorevole.

A questo devo però aggiungere una precisazione doverosa: in questa materia il Comitato non avrà solo il compito di indicare dei criteri, cui uniformarsi, ma anche quello di porre in essere uno stato amministrativo di eccezionale gravità. Credo quindi che dovremo fare a meno di dare un carattere, per così dire, corporativo, alla situazione.

M I N I O . Proporrei di rinviare la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari. Stiamo esaminando un provvedimento di importanza notevole, sul cui contenuto non è possibile improvvisare, ma che al contrario va seriamente approfondito.

In caso contrario saremo costretti a chiedere la rimessione di esso all'esame dell'Assemblea.

P E S E N T I . Mi associo alla risposta del collega Minio.

B O S C O . Poichè siamo tutti d'accordo nell'accettare il concetto ispiratore della legge, e poichè la Commissione ha già discusso per cinque ore, non potremmo, nell'interesse di questo scopo comune, cercare di fare un ulteriore sforzo? È chiaro che se rimanderemo la discussione oltre un certo limite, la Camera non farà in tempo ad esaminare il disegno di legge. Cerchiamo, pertanto, di superare le difficoltà in merito all'emendamento aggiuntivo concernente i criteri, e poi la legge andrà avanti più facilmente.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho già avuto modo di dire alla Commissione che noi veramente attribuiamo, nel quadro dei provvedimenti che sono stati fatti per cercare di dare un impulso alla attività economica, molta importanza a questa legge, e non è cosa di poco conto rimandare la discussione a dopo le ferie. I motivi sono due: il primo è che, ritardando di due o tre mesi, e dovendo poi calcolare un certo lasso di tempo per l'applicazione in sede amministrativa, praticamente si giunge alla fine dell'autunno; in secondo luogo, e ciò è grave, in pendenza dell'approvazione di una legge di questo genere, che dà delle agevolazioni, evidentemente non avremo più mutui stipulati con l'I.SV.E.I.MER. il C.I.S. e l'I.R.F.I.S., nè con Istituti di credito a medio termine.

Per quanto riguarda la Camera, non ho che da rinnovare le dichiarazioni che ho fatto: la Camera non andrà in ferie il prossimo giovedì, poichè deve domani concludere la discussione sul bilancio dell'agricoltura e deve poi discutere quello delle partecipazioni statali. Pertanto, se la legge sarà approvata sollecitamente da questa Commissione, sono convinto di poter contare sulla buona volontà dei colleghi della Camera per giungere, prima delle ferie, all'approvazione totale.

P E S E N T I . Faccio una proposta intermedia: non si potrebbe rimandare la discussione a domani mattina? In tal modo potremo essere più sicuri sugli emendamenti, e ciò faciliterà il lavoro anche ai colleghi della Camera.

P R E S I D E N T E . Non ho nulla in contrario a riprendere i lavori domani mattina, a condizione che si vada avanti fino ad esaurimento della discussione sul disegno di legge.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ho obiezioni da fare alle proposte della Commissione. Desidero togliere qualche preoccupazione agli onorevoli senatori. Gli articoli che hanno rilievo economico e politico, tranne l'articolo 5, sono stati già tutti approvati; gli altri possono essere difficili da chiarire, perchè occorre fare dei riferimenti ad altre leggi, ma si tratta di questioni di carattere formale.

Vorrei poi pregare gli onorevoli senatori che intendono presentare degli emendamenti per quel che concerne i criteri, di riflettere su questa considerazione: è sempre difficile stabilire dei criteri in questo campo. Si pensi pertanto all'opportunità di vincolare il Governo con la forma dell'ordine del giorno, ma non con la forma troppo impegnativa della norma di legge, perchè, pur essendo io stesso favorevole ad alcuni di quei criteri, debbo far presente che ve ne sono altri che neppure chi li ha proposti può sapere dove ci porteranno e quali remore, con essi, applicheremo.

Facciamo pure quanto è necessario, però prego di riflettere sull'opportunità di avere dei criteri elasticamente delineati.

P E S E N T I . I criteri possono anche essere messi in ordine numerico e possono rappresentare una cosa tassativa che può mettere in imbarazzo non tanto il Governo, quanto gli organismi di credito che debbono fare il finanziamento.

Però, anche se in una norma di legge vengono indicati dei criteri, ciò non significa che questi vincolino in modo tale per cui si arresti, eventualmente, il processo di concessione dei contributi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal ministro Colombo tendente a sostituire la congiunzione « e » con la congiunzione « o » alle lettere *c*) e *d*) dello articolo 5.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento da me proposto tendente ad aggiungere alla lettera *e*) dodo le parole « ... del commercio con l'estero » le parole « e da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali; ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto (emendamento che tiene conto anche delle osservazioni fatte dal senatore Carelli) da me proposto tendente a modificare la lettera *g*) nel seguente modo: « da sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro dell'industria e del commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

a) dal Ministro dell'industria e del commercio, Presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro del tesoro, vice presidente;

c) dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

d) dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designato dal Ministro del tesoro;

e) da un rappresentante designato dal Ministro del commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;

g) da 6 esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro dell'industria e del commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Con decreti del Ministro dell'industria e del commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dell'industria e del commercio.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio ».

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato alla prossima seduta, fissata per domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 21,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari